



## SOMMARIO

---

### *PRIMA PARTE*

#### PROGETTO DI REGOLAMENTO PROVVISORIO

Relazione .....	9
Progetto di regolamento provvi- sorio .....	27
Indice analitico .....	77

---

### *SECONDA PARTE*

#### TESTI ISTITUZIONALI CONCERNANTI L'ASSEMBLEA COMUNE

Trattato del 18 Aprile 1951 istitu- tivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio .....	91
<i>Articoli 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 38, 49, 50 (le due prime righe), 77, 78, 85, 94, 95.</i>	

Protocollo sui privilegi ed immunità della comunità .....	105
<i>Articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13.</i>	
Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa .....	111
<i>Preambolo. Articoli 1, 2, 6.</i>	
Convenzione relativa alle disposi- zioni transitorie .....	113
<i>Preambolo. Paragrafo 1 (3), 6 e 7.</i>	
Protocollo della conferenza dei mi- nistri relativo alla commissione interinale .....	117
<i>I due primi paragrafi.</i>	

---

**PRIMA PARTE**  

---

**PROGETTO**  
*di*  
**REGOLAMENTO PROVVISORIO**



COMUNITA EUROPEA  
DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO

---

ASSEMBLEA COMUNE

*PROGETTO DI REGOLAMENTO  
PROVVISORIO*

---

RELAZIONE

I.

Il Comitato che ha redatto il presente progetto ha ricevuto l'incarico di fare alcune proposte per l'organizzazione del Segretariato provvisorio che dovrà assistere l'Assemblea nel corso della sua prima riunione, e l'incarico di redigere un progetto di Regolamento provvisorio.

Inoltre, il Comitato doveva ricercare la soluzione delle questioni par-

ticolari che potrebbero presentarsi in occasione di questi due compiti principali.

Per l'adempimento della sua missione, il Comitato <sup>(1)</sup> si è sforzato di applicare i principi contenuti nel

---

(1) Questo Comitato è stato riunito dal Presidente dell'Alta Autorità della Comunità, incaricato dal Trattato di convocare l'Assemblea.

Il Comitato era così composto:

— Signor Emile BLAMONT, Segretario Generale dell'Assemblea Nazionale (Francia).

— Signor GIUGANINO, Segretario Generale della Camera dei Deputati (Italia).

— Signor KÄLVERAM, Regierungsdirektor al Bundestag (Germania).

— Signor MÉRIS, Segretario Generale della Camera dei Deputati (Lussemburgo).

— Signor SCHEPEL, Cancelliere della Seconda Camera (Paesi Bassi).

— Signor VAN ELDEREN, Cancelliere del Senato (Belgio).

Il Comitato è stato assistito dai Sigg. DE NÉRÉE, Cancelliere Aggiunto della Seconda Camera (Paesi Bassi), LYON, Capo della Divisione delle sedute dell'Assemblea Nazionale (Francia), e KÖNIG, interprete (Germania).

Trattato e nei Protocolli annessi, nelle loro disposizioni relative all'Assemblea:

— sovranità nel limite della propria competenza;

— indipendenza ed autonomia assolute per quanto si riferisce alla propria costituzione ed al proprio funzionamento, sia nei confronti delle altre istituzioni della Comunità, sia nei confronti di qualsiasi altro organismo nazionale od internazionale.

L'Assemblea, in realtà, è sola competente a nominare il proprio Ufficio di Presidenza ed elaborare il proprio Regolamento interno e, conseguentemente, costituire ed organizzare il proprio Segretariato.

La missione del Comitato si limitava dunque alla raccolta dei mezzi materiali indispensabili per tenere la prima sessione ed alla redazione di un progetto di Regolamento per le discussioni che si svolgeranno nel corso di questa sessione.

Appena costituita, l'Assemblea prenderà in piena sovranità le decisioni necessarie al proprio funzionamento.

L'organizzazione del Segretariato provvisorio fa oggetto di un rapporto distinto.

## II.

Per quanto concerne il Regolamento provvisorio, il Comitato ha tenuto, fin dall'inizio, a precisare che si trattava soltanto di un *progetto*

che dovrà essere sottoposto ai membri dell'Assemblea, all'apertura della sessione.

Nel caso, ma soltanto nel caso, in cui questo progetto avesse l'approvazione dell'Assemblea, il Regolamento provvisorio diventerebbe il testo regolatore della procedura delle discussioni fino a che un Regolamento definitivo non sarà stato elaborato.

Si è immediatamente posto il problema delle materie da trattarsi in questo progetto di Regolamento provvisorio. In realtà dalla Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, Capitolo I, alinea 6 risulta che: « L'Assemblea si riunirà ..... per eleggere il proprio Ufficio di Presi-

denza ed elaborare il proprio Regolamento interno ».

Dato che l'ordine del giorno è così limitato, il Regolamento provvisorio deve limitarsi ad alcune disposizioni essenziali necessarie alle formalità costitutive?

Questa è l'opinione del nostro collega tedesco, il quale riteneva che, dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, l'Assemblea dovrebbe adottare, essa stessa, le disposizioni necessarie alla discussione del proprio Regolamento.

Ma i nostri colleghi dei cinque altri Parlamenti hanno ritenuto che la discussione del Regolamento costituiva una discussione di merito, che non poteva essere condotta a buon fine se

non esistevano preliminarmente alcune regole relative alla procedura delle sedute, alla disciplina delle discussioni, alla discussione degli emendamenti e delle mozioni ed alla adozione delle decisioni.

Il nostro compito doveva dunque essere di redigere alcune disposizioni, — che, ripetiamo, dovrebbero essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, — riferentisi alla maggior parte delle materie che rientrano nei regolamenti tradizionali delle Assemblies parlamentari.

D'altra parte, si è ritenuto che la prima sessione sarà necessariamente molto breve e che il compito dei redattori del Regolamento definitivo sarà facilitato predisponendo un testo

completo che costituisca almeno un pro-memoria e richiami l'attenzione sulle disposizioni che dovrebbero figurare in un Regolamento definitivo.

Infine, il Comitato si è proposto di far produrre al Trattato tutti gli effetti che esso comporta per quanto concerne l'Assemblea, ma nulla altro che questi effetti.

Esso si è dunque trovato in presenza di questioni la cui soluzione, in un senso o nell'altro, avrebbe potuto imprimere all'azione dell'Assemblea una direzione diversa, secondo la interpretazione data alle disposizioni del Trattato e l'idea che gli uni e gli altri possono farsene.

Per tutti questi motivi, il Comitato, all'unanimità, ha deciso di redigere

un testo di insieme, di cui, tuttavia, alcune disposizioni figurano soltanto per memoria; la redazione di questi testi infatti non deve aversi che nel Regolamento definitivo.

Sono state aggiunte alcune regole indispensabili per tenere la prima sessione e che dovranno avere effetto solo durante questo periodo.

### III.

Le questioni per tal modo lasciate in sospenso sono cinque:

1° *Composizione definitiva dell'Ufficio di Presidenza ed orario delle sedute.* — Il Comitato ritiene che l'Ufficio di Presidenza sarà composto da un Presidente e da vari



Vice-presidenti, ma non è stato determinato il numero di questi.

Per quanto concerne l'orario delle sedute, la questione sarà risolta nelle disposizioni che l'Assemblea adotterà per il regolamento dei propri lavori.

2° « *Iniziativa parlamentare* ». — Risulta dal Trattato che l'Assemblea può porre delle questioni all'Alta Autorità.

E' da ritenere che l'Assemblea adotterà, dopo discussione, il testo della questione da porre.

Non sembra vietato dal Trattato, d'altra parte, che l'Assemblea si investa, nel limite della propria competenza, di questioni sollevate dal funzionamento della Comunità.

A conclusione delle discussioni che saranno per tal modo aperte, l'Assemblea potrebbe essere portata ad emettere dei voti e ad adottare raccomandazioni e risoluzioni, il cui testo sarebbe trasmesso all'Alta Autorità; ma ciò presuppone una questione di interpretazione per la quale solo l'Assemblea è competente.

*3° Applicazione di alcune disposizioni del Trattato.* — L'articolo 95, alinea 3 e 4, dà all'Assemblea, dopo lo spirare di un periodo di cinque anni, una vera funzione legislativa; essa potrà infatti essere chiamata a votare sovranamente alcune modifiche del Trattato.

L'articolo 38 prevede la possibilità, per la Corte di Giustizia, di an-

nullare certe deliberazioni dell'Assemblea.

A proposito del primo di questi testi, il Comitato si è domandato se l'Assemblea possa prendere, essa stessa, l'iniziativa di raccomandare modifiche all'Alta Autorità ed al Consiglio.

Nello stesso ordine di idee, l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea pone il problema del seguito che l'Assemblea dovrà o potrà dare alle decisioni d'annullamento.

Il Comitato ha ritenuto che l'Assemblea soltanto potrà definire una propria linea di condotta in queste materie. La soluzione di questi problemi, d'altra parte, non è urgente; è

sembrato tuttavia indispensabile segnalare la esistenza.

4° *Commissioni*. — Sembra sicuro che l'Assemblea dovrà costituire almeno tre Commissioni:

— Commissione del Regolamento e dei Privilegi;

— Commissione di contabilità;

— Commissione per l'esame della Relazione generale dell'Alta Autorità.

L'Assemblea potrà, o vorrà, creare altre Commissioni per l'esame degli affari finanziari, economici, sociali, delle questioni giuridiche od amministrative, etc.?

Le Commissioni si riuniranno du-

rante l'intervallo fra le sessioni? Tali questioni, del pari, sono di competenza esclusiva dell'Assemblea e la loro soluzione dipende dalle decisioni che essa prenderà per l'esame degli affari di sua competenza.

5° *Petizioni.* — I compiti della Comunità si esercitano su un insieme complesso di industrie che sono, in una certa misura, sottratte d'ora innanzi alle giurisdizioni nazionali.

Ci è sembrato necessario prevedere che le parti che si ritenessero lese dall'azione di un qualsiasi organismo della Comunità, siano ammesse a segnalare il fatto all'Assemblea.

Tuttavia, il Trattato non ha previsto il diritto di petizione e noi pertanto

ci siamo limitati a segnalare che la questione potrebbe porsi.

#### IV.

Infine, il nostro collega tedesco a proposito della costituzione del Segretariato definitivo dell'Assemblea, ha richiamato l'attenzione del Comitato sulla necessità di ripartire il personale fra i cittadini degli Stati membri della Comunità.

Egli ha, d'altra parte, espresso l'augurio che per l'applicazione del regime linguistico si faccia appello, nella più larga misura possibile, ad interpreti od a traduttori della nazionalità della lingua in cui dovrà farsi la traduzione.

Il Comitato ha fatto proprî questi

suggerimenti che, beninteso, non sono stati formulati nel progetto di Regolamento provvisorio.

## V.

Nel corso dei suoi lavori, l'attenzione del Comitato è stata richiamata su alcune questioni particolari:

a) Si è ritenuto che i membri dell'Assemblea dovrebbero ricevere una indennità per compensare le spese cui li espone il loro mandato. L'ammontare di questa indennità dovrebbe essere a carico della Comunità, poichè non si concepirebbe che i membri di una Assemblea supranazionale ricevano le loro indennità dagli Stati di cui sono originari.

b) Si dovrebbe raccomandare agli

Stati membri di adottare una data unica per l'inizio del mandato dei delegati, che potrebbe essere fissata all'inizio di ogni sessione annuale.

c) E' opportuno ricordare che, in applicazione del Capitolo I, alinea 6, della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, la prossima sessione dell'Assemblea avrà luogo il 10 gennaio 1953.

## VI.

Il Comitato non ha, è inutile dirlo, alcun amor proprio di autore.

I suoi membri, la cui carriera si è svolta al servizio delle istituzioni par-

lamentari nazionali e sovrane, sottopongono il loro progetto alla nuova Assemblea formulando la speranza che questo modesto contributo faciliterà il compito della prima Assemblea supranazionale e sovrana.

**PROGETTO  
DI REGOLAMENTO PROVVISORIO**

---

**CAPITOLO I°**

**SESSIONI DELL'ASSEMBLEA COMUNE**

---

*Articolo 1*

- 1 Su convocazione del proprio Presidente, l'Assemblea si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di maggio per la sua sessione annuale ordinaria, che non può prolungarsi al di là del 30 giugno successivo, data della fine dell'esercizio finanziario in corso.
- 2 Su convocazione del proprio Presidente, l'Assemblea si riunisce in ses-

sione straordinaria su domanda firmata dalla maggioranza dei suoi membri o su domanda dell'Alta Autorità. L'Assemblea è egualmente convocata dal proprio Presidente su domanda del Consiglio per emettere un parere sulle questioni che le sono sottoposte da questo.

### *Articolo 2*

Sotto riserva della limitazione prevista all'articolo 1 per la sessione ordinaria, le sessioni terminano quando l'Assemblea ha esaurito il suo ordine del giorno.

*CAPITOLO II°***VERIFICA DEI PORTERI  
ED ELEZIONE  
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

---

*Articolo 3***PRESIDENZA DEL DECANO D'ETÀ**

- 1 All'inizio di ogni sessione ordinaria il più anziano dei rappresentanti presenti adempie le funzioni di Presidente fino alle proclamazione del Presidente.
- 2 Nessuna discussione, il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente, alla costituzione della Commissione di verifica dei poteri od alla relazione di quest'ultima, può aver luogo sotto la presidenza del decano d'età.

*Articolo 4*

## VERIFICA DEI POTERI

- 1 I poteri dei rappresentanti debbono essere rimessi da questi su un formulario che sarà loro indirizzato direttamente dal Segretario dell'Assemblea e che dovrà essergli restituito, in quanto possibile, almeno otto giorni prima della data di apertura della sessione.
- 2 Una Commissione di nove rappresentanti, estratti a sorte, è incaricata di esaminare questi poteri e di fare immediatamente relazione all'Assemblea.
- 3 La Commissione esamina i reclami e giudica circa la regolarità delle nomine e la loro conformità alle disposizioni del Trattato.
- 4 Ogni rappresentante i cui poteri siano

contestati, siede provvisoriamente con gli stessi diritti degli altri rappresentanti fino a che l'Assemblea abbia deciso.

### *Articolo 5*

#### DURATA DEL MANDATO DEI RAPPRESENTANTI

- 1 I rappresentanti rimangono in funzione fino all'apertura della sessione ordinaria successiva.
- 2 Solo l'Assemblea può ricevere le dimissioni dei suoi membri.
- 3 I rappresentanti alla cui sostituzione si sarà proceduto conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del Trattato, continuano a sedere nelle Commissioni fino alla designazione di nuovi Commissari da parte dell'Assemblea.

*Articolo 6*UFFICIO DI PRESIDENZA  
DELL'ASSEMBLEA

- 1 L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea si compone di un Presidente e di ..... Vice-Presidenti.
- 2 Si procede alla elezione dell'Ufficio di Presidenza dopo che sono stati verificati i poteri della maggioranza dei rappresentanti, conformemente all'articolo 4.
- 3 Nelle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, in caso di uguaglianza dei voti, il voto del Presidente è preponderante.

*Articolo 7*ELEZIONE DELL'UFFICIO  
DI PRESIDENZA

- 1 All'inizio di ogni sessione ordinaria, il Presidente ed i Vice-Presidenti sono eletti a scrutinio segreto; quattro scrutatori estratti a sorte sono incaricati dello spoglio degli scrutinî.
- 2 Si procede prima all'elezione del Presidente. Se, dopo due scrutinî, nessun candidato raccoglie la maggioranza assoluta dei voti espressi, l'elezione è, al terzo scrutinio, acquisita a maggioranza relativa; in caso di uguaglianza dei voti, il candidato più anziano è proclamato eletto.
- 3 Dopo che il Presidente è stato eletto, il decano d'età gli cede il seggio presidenziale.

- 4 Si procede in seguito all'elezione dei ..... Vice-Presidenti su una stessa scheda. Sono eletti al primo scrutinio quelli che ottengono la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero dei candidati eletti è inferiore al numero dei seggi da ricoprire, si procede ad un secondo scrutinio, alle stesse condizioni, per i candidati non ancora eletti. Se un terzo scrutinio è necessario, l'elezione è acquisita alla maggioranza relativa per i seggi che resteranno da coprire e, in caso di uguaglianza dei voti, i candidati più anziani sono proclamati eletti.
- 5 L'ordine di precedenza dei Vice-Presidenti è determinato dall'ordine secondo cui essi sono stati eletti e, in caso di uguaglianza, dall'età.
- 6 Se il Presidente, od un Vice-Presi-

dente, deve essere sostituito, si procede, conformemente alle disposizioni precedenti, ad eleggere colui che dovrà sostituirlo.

*CAPITOLO III°*

**PRESIDENZA, DISCIPLINA  
E POLIZIA INTERNA**

---

*Articolo 8*

**PRESIDENTE**

- 1 Il Presidente apre, sospende e toglie le sedute. Egli dirige i lavori dell'Assemblea, assicura l'osservanza del Regolamento, mantiene l'ordine, dà la parola, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Egli indirizza alle Com-

missioni le comunicazioni che sono di loro competenza.

- 2 Il Presidente non può prendere la parola in una discussione se non per esporre lo stato della questione e richiamare alla medesima; se egli vuole discutere, abbandona il seggio presidenziale e non può riprenderlo se non dopo che la discussione sulla questione è terminata.

### *Articolo 9*

#### VICE-PRESIDENTI

Il Presidente, in caso di assenza, di impedimento o nel caso in cui abbia preso la parola conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito da uno dei Vice-Presidenti, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5.

*Articolo 10*

## DISCIPLINA

- 1 Il Presidente richiama all'ordine qualsiasi rappresentante che disturbi la seduta.
- 2 In caso di recidiva, il Presidente lo richiama di nuovo all'ordine con iscrizione al processo verbale.
- 3 In caso di nuova recidiva, il Presidente può escluderlo dall'Aula per il resto della seduta.
- 4 Nei casi più gravi, il Presidente può proporre all'Assemblea di pronunciare la censura, che comporta di diritto la esclusione immediata dall'Aula ed il divieto di ricomparirvi per un periodo da due a cinque giorni. Il rappresentante contro cui questa misura disciplinare è domandata, ha il diritto di essere inteso.

- 5 La censura è pronunciata per alzata e seduta e senza discussione.

### *Articolo 11*

#### POLIZIA DELL'AULA E DELLE TRIBUNE

- 1 Fatta eccezione dei rappresentanti, dei membri dell'Alta Autorità, del Consiglio e dei loro rappresentanti, del Segretario dell'Assemblea e dei membri del personale chiamati a prestarvi il loro servizio, nessuno può, sotto qualsiasi pretesto, introdursi nell'Aula.
- 2 Soltanto le persone munite di una carta regolarmente rilasciata a questo scopo dal Presidente o dal Segretario dell'Assemblea, sono ammesse nelle tribune.
- 3 Il pubblico ammesso nelle tribune ri-

mane seduto ed in silenzio. Ogni persona che dia segni di approvazione o di disapprovazione è espulsa immediatamente dagli uscieri.

*CAPITOLO IV°*

**COMITATO DEI PRESIDENTI  
ORDINE DEL GIORNO DELLE  
SESSIONI - URGENZA**

---

*Articolo 12*

**COMITATO DEI PRESIDENTI**

Il Comitato dei Presidenti comprende il Presidente dell'Assemblea, presidente del Comitato, i Vice-Presidenti ed i Presidenti delle Commissioni generali. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice-Presidenti dell'Assemblea, conforme-

mente all'articolo 7, paragrafo 5, ed i Presidenti delle Commissioni generali sono sostituiti da uno dei Vice-Presidenti di queste Commissioni. Un membro dell'Alta Autorità e del Consiglio possono assistere alle riunioni.

### *Articolo 13*

#### FISSAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

- 1 Il Comitato dei Presidenti è convocato dal Presidente dell'Assemblea all'inizio di ogni sessione e di ogni settimana di sessione, allo scopo di esaminare l'ordine dei suoi lavori.
- 2 Il Presidente sottopone le proposte del Comitato dei Presidenti all'approvazione dell'Assemblea, che può, alla maggioranza dei membri che la compongono, modificare il progetto d'ordine del giorno mediante emendamenti.

- 3 Prima di togliere la seduta il Presidente comunica all'Assemblea la data e l'ordine del giorno della seduta successiva.

#### *Articolo 14*

##### DISTRIBUZIONE DELLE RELAZIONI

Salvo il caso di urgenza previsto all'articolo 15, non possono essere iscritte all'ordine del giorno se non le questioni che abbiano fatto oggetto di una relazione distribuita 24 ore prima.

#### *Articolo 15*

##### URGENZA

- 1 L'urgenza di una discussione può essere proposta all'Assemblea dal Comitato dei Presidenti. Si ha urgenza di diritto se essa è richiesta dall'Alta Auto-

rità, dal Consiglio o da un terzo almeno dei rappresentanti all'Assemblea. Le richieste sono indirizzate al Presidente che le comunica al Comitato dei Presidenti, sia alla riunione settimanale, sia nel corso di una riunione speciale.

- 2 L'urgenza conferisce una priorità assoluta di iscrizione nella fissazione dell'ordine del giorno.

#### *CAPITOLO V°*

### IMPIEGO DELLE LINGUE E PUBBLICITA' DEI LAVORI

---

#### *Articolo 16*

#### LINGUE UFFICIALI

- 1 Le lingue ufficiali dell'Assemblea sono: il francese, l'italiano, l'olandese e il tedesco.

- 2 Tutti i documenti dell'Assemblea debbono essere redatti in dette lingue ufficiali.

*Articolo 17*

SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

I discorsi e gli interventi pronunciati in una delle lingue ufficiali sono tradotti simultaneamente in ognuna delle altre lingue ufficiali.

*Articolo 18*

RIUNIONI DELLE COMMISSIONI

Se in Commissione la traduzione è necessaria, essa ha luogo simultaneamente in ognuna delle lingue ufficiali, salvo rinuncia di comune accordo ad una o più di dette lingue.

*Articolo 19*

## PUBBLICITÀ DELLE DISCUSSIONI

Le discussioni dell'Assemblea sono pubbliche, salvo che essa decida altrimenti.

*Articolo 20*

## PROCESSO VERBALE

- 1 Il processo verbale di ogni seduta, contenente le decisioni dell'Assemblea ed i nomi degli oratori, è distribuito mezz'ora almeno prima della apertura della seduta successiva.
- 2 All'inizio di ogni seduta, il Presidente sottopone all'Assemblea il processo verbale della seduta precedente; il processo verbale dell'ultima seduta di una dell'Assemblea prima che la seduta sia sessione è sottoposto all'approvazione

chiusa. Se non vi sono reclami esso è dichiarato adottato.

- 3 Se il processo verbale è oggetto di contestazioni, l'Assemblea decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche domandate. Se la presa in considerazione è adottata, l'Ufficio di Presidenza si riunisce immediatamente e procede, se necessario, alla rettifica del processo verbale.
- 4 Il processo verbale è stampato e munito della firma del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, e conservato negli archivi dell'Assemblea.

### *Articolo 21*

#### RESOCONTO ANALITICO

Un resoconto analitico delle discussioni è, per ogni seduta, redatto nelle

lingue ufficiali e distribuito prima dell'inizio della seduta successiva.

### *Articolo 22*

#### RESOCONTO IN EXTENSO

- 1 Un resoconto *in extenso* delle discussioni, è, per ogni seduta, redatto e pubblicato nelle lingue ufficiali.
- 2 Gli oratori sono tenuti a restituire il testo stenografico dei loro discorsi al Segretariato al più tardi l'indomani del giorno in cui esso è stato loro comunicato.

*CAPITOLO VI°***TENUTA DELLE SEDUTE  
E REGOLAMENTAZIONE DELLE  
DISCUSSIONI**  
—*Articolo 23***ORARIO**

.....

*Articolo 24***REGISTRO DI PRESENZA**

Entrando in seduta, i rappresentanti firmano il registro di presenza depresso sul banco di Presidenza.

*Articolo 25***COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

Immediatamente dopo l'adozione del processo verbale e prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente dà conoscenza all'Assemblea delle comunicazioni che la concernono.

*Articolo 26***RELAZIONE GENERALE DELL'ALTA  
AUTORITÀ - MOZIONE DI CENSURA**

- 1 La relazione generale è, dopo la sua pubblicazione, stampata e trasmessa per esame alla Commissione speciale, che adotta una risoluzione di risposta alla relazione.

La discussione è iscritta con prece-

denza all'ordine del giorno della sessione ordinaria.

- 2 La relazione può fare oggetto di una mozione di censura. Questa mozione non può essere rimessa al Presidente dell'Assemblea se non dopo che questi ha dichiarato aperta la discussione, in seduta pubblica, delle risoluzioni di risposta alla relazione. La mozione non è più ricevibile dopo il voto di insieme della risoluzione. La mozione deve essere munita della firma di almeno nove membri e recare esplicitamente la menzione « mozione di censura ». Essa deve essere motivata.

Il Presidente ne annuncia il deposito, immediatamente se l'Assemblea è riunita, od all'inizio della prima seduta utile. Egli notifica subito la mozione di

censura all'Alta Autorità. La discussione è immediatamente sospesa ed il dibattito sulla mozione di censura non può essere aperto se non ventiquattro ore almeno dopo l'annuncio del suo deposito. Il voto sulla mozione di censura non può aver luogo se non tre giorni liberi almeno dopo l'annuncio del suo deposito. Esso ha luogo a scrutinio pubblico, mediante appello nominale.

- 3 Se la mozione di censura è adottata alla maggioranza di due terzi dei voti espressi ed alla maggioranza assoluta dei membri componenti l'Assemblea, notifica di questa votazione è subito fatta al Presidente dell'Alta Autorità. Se la maggioranza richiesta non è raggiunta, l'Assemblea prosegue la discussione della risoluzione di risposta alla relazione generale.

*Articolo 27*

## RICHIESTA DI PARERE DEL CONSIGLIO

- 1 Le richieste di parere del Consiglio sono immediatamente rinviate alla Commissione competente.
- 2 Il parere adottato dall'Assemblea è immediatamente trasmesso al Presidente del Consiglio. Esso è ugualmente notificato al Presidente dell'Alta Autorità.

*Articolo 28*MODIFICHE ALLE MODALITÀ  
DI APPLICAZIONE DEL TRATTATO

*(Applicazione dell'articolo 95, alinea  
3 e 4, del Trattato.)*

.....

*Articolo 29*

ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA DA PARTE  
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

*(Applicazione dell'articolo 38 del  
Trattato.)*

.....

*Articolo 30*

QUESTIONI POSTE DALL'ASSEMBLEA  
ALL'ALTA AUTORITÀ

*(Applicazione dell'articolo 23 del  
Trattato.)*

.....

*(Sembra che questa disposizione del  
Trattato autorizzi l'Assemblea ad adot-  
tare risoluzioni all'indirizzo dell'Alta  
Autorità.)*

*Articolo 31*

## ORDINE DELLE DISCUSSIONI

- 1 Salvo decisione contraria dell'Assemblea, l'esame in Commissione precede la discussione generale.
- 2 La discussione verte sulla relazione della Commissione investita della questione e non può aprirsi se non quarantotto ore dopo la distribuzione della relazione, salvo il caso di urgenza previsto all'articolo 15.
- 3 Quando la discussione generale e l'esame dei testi sono terminati, prima del voto sull'insieme possono aver luogo soltanto delle spiegazioni di voto.

*Articolo 32*

## EMENDAMENTI

- 1 Ogni rappresentante può presentare e sviluppare emendamenti.
- 2 Gli emendamenti debbono effettivamente riferirsi al testo che tendoro a modificare. Il Presidente è giudice della loro ricevibilità. Gli emendamenti non si applicano che al dispositivo; essi sono stampati e distribuiti.
- 3 Gli emendamenti hanno la precedenza sul testo al quale essi si applicano e sono messi ai voti prima di questo.
- 4 Se due o più emendamenti, che si escludono a vicenda, si applicano ad un medesimo paragrafo, quello che si allontana di più dal testo della Commissione ha la precedenza sugli altri e deve es-

sere messo ai voti per primo. La sua adozione comporta il rigetto degli altri emendamenti; se esso è respinto, l'emendamento che viene ad avere la precedenza è messo ai voti e così di seguito per ognuno degli emendamenti successivi. In caso di dubbio sulla precedenza, il Presidente decide.

- 5 Il rinvio alla Commissione può essere sempre domandato. Il rinvio di un emendamento non interrompe necessariamente la discussione. L'Assemblea può assegnare alla Commissione un termine entro cui essa dovrà presentare le sue conclusioni sugli emendamenti rinviati.

### *Articolo 33*

#### DIRITTO ALLA PAROLA

- 1 Nessun rappresentante può prendere

la parola se non vi è invitato dal Presidente. L'oratore parla dal suo posto e si indirizza al Presidente; il Presidente può invitarlo a salire alla tribuna.

- 2 I rappresentanti che domandano la parola sono iscritti secondo l'ordine della loro domanda. Tuttavia, nessuno può ottenere la parola più di due volte sullo stesso argomento, salvo autorizzazione del Presidente.
- 3 Un oratore non può essere interrotto. Tuttavia, egli può, con l'autorizzazione del Presidente, interrompere la sua esposizione per permettere ad un altro rappresentante di porgli una questione su un punto particolare del suo discorso.
- 4 I membri dell'Alta Autorità e del Consiglio, e del pari il Presidente ed il relatore delle Commissioni interessate, sono

intosi su loro domanda. Essi possono farsi assistere da esperti o da funzionari della Comunità.

Sotto riserva delle disposizioni dell'alea 2, un rappresentante può sempre ottenere la parola dopo uno degli oratori di cui all'alea precedente.

- 5 Sotto riserva delle disposizioni del terzo alea, la parola è eccordata immediatamente all'oratore che la domanda per un richiamo al Regolamento. Il richiamo al Regolamento non apre una discussione.
- 6 La parola è accordata, ma soltanto in fine di seduta, si rappresentanti che la domandano per fatto personale.
- 7 La durata della parola è limitata a cinque minuti per gli interventi relativi al processo verbale della seduta prece-

dente, le spiegazioni di voto, gli interventi sulle mozioni di procedura e sul principio dell'organizzazione delle discussioni, i richiami al Regolamento ed i fatti personali.

- 8 Se un oratore si allontana dall'argomento, il Presidente ve lo richiama. Se un oratore è stato due volte richiamato alla questione in una stessa discussione, il Presidente può, la terza volta, ritirargli la parola durante il resto della discussione sullo stesso argomento.

Il Presidente, senza pregiudizio degli altri suoi poteri disciplinari, può far sopprimere dai resoconti delle sedute gli interventi dei rappresentanti che non hanno preliminarmente ottenuto la parola o che la conservano oltre il tempo loro concesso.

*Articolo 34***MOZIONI DI PROCEDURA**

- 1 La parola è accordata con precedenza al rappresentante che la domanda per una mozione di procedura, ed in particolare:
  - a) per porre una questione pregiudiziale;
  - b) per domandare l'aggiornamento della discussione; l'aggiornamento tuttavia non può essere domandato che una volta nel corso della medesima discussione;
  - c) per domandare la chiusura della discussione; questa proposta tuttavia non è ricevibile se non è presentata da nove rappresentanti almeno.

- 2 Queste domande hanno precedenza sulla questione principale di cui sospendono la discussione.
- 3 Possono essere soltanto intesi l'autore della mozione, un oratore a favore e uno contro, il Presidente od il relatore delle Commissioni interessate.
- 4 L'Assemblea decide per alzata e seduta sulle domande di chiusura.

### *Articolo 35*

#### ORGANIZZAZIONE DELLE DISCUSSIONI

- 1 Il Comitato dei Presidenti può, ogni volta che lo ritenga utile, proporre all'Assemblea l'organizzazione di una discussione.
- 2 La discussione è limitata ad un oratore a favore ed un oratore contro; l'As-

semblea decide per alzata e seduta sulla proposta di organizzazione.

- 3 Se la proposta è adottata, il Comitato dei Presidenti è convocato dal Presidente per procedere all'organizzazione. Esso fissa l'orario e l'ordine della discussione.

#### *CAPITOLO VII°*

#### **VOTAZIONE**

---

#### *Articolo 36*

#### **NUMERO LEGALE (QUORUM)**

- 1 L'Assemblea è sempre in numero per discutere, per regolare il suo ordine del giorno e per adottare il processo verbale.
- 2 Il numero legale è raggiunto quando

la maggioranza dei rappresentanti si trova riunita.

- 3 Qualsiasi votazione, all'infuori di quella per appello nominale, è valida qualunque sia il numero dei votanti se, prima dell'apertura della votazione, il Presidente non è stato richiesto di verificare il numero dei presenti.
- 4 Prima di ogni votazione per appello nominale, il Presidente è tenuto a constatare se il numero legale è raggiunto.
- 5 In mancanza di numero legale il voto è iscritto all'ordine del giorno della seduta successiva. A questa seduta il voto è valido qualunque sia il numero dei votanti.

*Articolo 37*

## DIRITTO DI VOTO

Il diritto di voto è un diritto personale. Il voto per procura è vietato.

*Articolo 38*

## MODI DI VOTAZIONE

- 1 L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.
- 2 Se il risultato della prova per alzata di mano è dubbio l'Assemblea è consultata per alzata e seduta.
- 3 Se il risultato di questa seconda prova è dubbio, ovvero quando nove rappresentanti almeno lo domandano, o quando una maggioranza speciale è richiesta, il voto ha luogo mediante appello nominale.

- 4 L'appello nominale è fatto per ordine alfabetico e comincia con il nome del rappresentante designato dalla sorte. Il Presidente vota per ultimo. Il voto ha luogo ad alta voce e si enuncia per « si », « no », o « astensione ». Soltanto i voti a « favore » o « contro » entrano nel calcolo dei voti espressi. Il conto dei voti è constatato dal Presidente che proclama il risultato della votazione. I voti sono iscritti al processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei rappresentanti.
  
- 5 Per le nomine il voto ha luogo a scrutinio segreto. Entrano nel calcolo dei voti espressi solo le schede recanti i nomi delle persone la cui candidatura è stata regolarmente presentata.

**CAPITOLO VIII°****COMMISSIONI***Articolo 39***COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI**  
.....*Articolo 40***COMPETENZA DELLE COMMISSIONI**  
.....*Articolo 41***PROCEDURA IN COMMISSIONE**  
.....*Articolo 42***RELAZIONI DELLE COMMISSIONI**  
.....

*CAPITOLO IX°***QUESTIONI ORALI E SCRITTE  
DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA***Articolo 43*

- 1 Ogni rappresentante che desidera porre all'Alta Autorità delle questioni, orali o scritte, deve rimetterle al Presidente. Le questioni debbono essere redatte in modo molto sommario. Il Presidente è giudice delle loro ricevibilità e le comunica alle istituzioni interessate.
- 2 Le questioni orali sono iscritte su un registro speciale man mano che vengono depositate. L'Assemblea può riservare durante ogni sessione una o più sedute, ovvero una parte di seduta, alle ques-

tioni orali. Hanno la parola soltanto l'autore della questione, che può farsi supplire da uno dei suoi colleghi, e quindi il membro dell'Alta Autorità. L'esposizione della questione deve essere succinta.

- 3 Le questioni scritte sono pubblicate in allegato ai resoconti delle sedute.

Allo spirare del termine di un mese, è pubblicato, a cura del Presidente, un allegato ai resoconti riproducente le questioni alle quali non è stato risposto.

*CAPITOLO X°*

**PETIZIONI**

---

*Articolo 44*

.....

*CAPITOLO XI°*

**SECRETARIATO DELL'ASSEMBLEA  
E CONTABILITA'**

---

*Articolo 45*

**SECRETARIATO DELL'ASSEMBLEA**

- 1 L'Assemblea è assistita da un Segretario, nominato dall'Ufficio di Presidenza.

Egli presta giuramento dinanzi, all'Ufficio di Presidenza di esercitare le

sue funzioni in piena imparzialità ed in perfetta coscienza.

- 2 Il Segretario dell'Assemblea dirige un Segretariato, la cui composizione ed organizzazione sono fissate dall'Ufficio di Presidenza, che determina in particolare lo statuto del personale e le condizioni della sua nomina.
- 3 Le disposizioni degli articoli 11-13 del Protocollo sui privilegi di immunità della Comunità sono applicabili al personale dell'Assemblea. Tuttavia le attribuzioni conferite dei detti articoli al Presidente dell'Alta Autorità sono esercitate dal Presidente dell'Assemblea.
- 4 L'Ufficio di Presidenza fissa il numero degli agenti, la misura dei loro trattamenti, indennità e pensioni, nonché le previsioni di spese straordinarie

necessarie al funzionamento dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea è incaricato di proporre l'adozione di queste conclusioni alla Commissione previste all'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato.

#### *Articolo 46*

#### CONTABILITÀ

- 1 Ogni anno l'Assemblea stabilisce, su relazione della propria Commissione competente, uno stato di previsione delle proprie spese amministrative raggruppate per articoli e per capitoli. Essa può, se necessario, stabilire degli stati di previsione supplementari.
- 3 Questi documenti sono immediatamente trasmessi alla Commissione dei Presidenti prevista dall'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato.

*CAPITOLO XII°*

## DISPOSIZIONI DIVERSE

*Articolo 47*

## IMMUNITÀ DEI RAPPRESENTANTI

- 1    Qualsiasi domanda indirizzata al Presidente dall'autorità competente di uno Stato membro e tendente a togliere le immunità ad un rappresentante, è comunicata all'Assemblea e rinviata alla Commissione competente.
- 2    Nel caso in cui un membro dell'Assemblea sia arrestato o perseguito in seguito e flagrante delitto, qualsiasi membro dell'Assemblea può depositare una proposta tendente a richiedere la sospensione del perseguimento iniziato o della detenzione. Le domande sono rinviate al-

l'esame della Commissione prevista all'alea 1.

- 3 La Commissione esamina senza indugio le domande, ma non procede ad alcun esame circa il merito della questione. Essa ascolta il rappresentante interessato se questi ne esprime il desiderio. Se questi è detenuto, può farsi rappresentare da uno dei suoi colleghi.
- 4 La relazione della Commissione è iscritta d'ufficio in testa all'ordine del giorno del primo giorno di seduta successivo al suo deposito sul banco di Presidenza dell'Assemblea.

La discussione verte soltanto sulle ragioni che militano a favore o contro la levata dell'immunità.

- 5 Il Presidente comunica immediata-

mente la decisione dell'Assemblea allo Stato membro interessato.

### *Articolo 48*

#### RAPPORTI CON L'ASSEMBLEA CONSULTIVA DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Alla fine di ogni sessione ordinaria il Comitato dei Presidenti nomina nel proprio seno un oratore incaricato di redigere una relazione sull'attività dell'Assemblea.

Questa relazione è trasmessa direttamente al Presidente dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa dal Presidente dell'Assemblea, dopo approvazione da parte del Comitato dei Presidenti.

*Articolo 49***RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA**

Nelle cerimonie, negli atti amministrativi, giudiziari o finanziari, l'Assemblea è rappresentata dal suo Ufficio di Presidenza, che può delegare i propri poteri e qualsiasi persona di sua scelta.

*Articolo 50***REVISIONE DEL REGOLAMENTO**

- 1 Le proposte di risoluzione tendenti alla modifica del Regolamento devono essere presentate da nove rappresentanti almeno. Esse sono stampate e rinviate alla Commissione competente.
- 2 Ogni proposta di risoluzione tendente a modificare il Regolamento non può essere adottata che alla maggioranza dei membri componenti l'Assemblea.

SUGGERIMENTI CIRCA  
LA PROCEDURA DA SEGUIRE  
PER LA PRIMA SEDUTA

All'apertura della prima seduta il decano di età potrebbe proporre all'Assemblea di adottare immediatamente gli alinea 1 e 3 dell'articolo 4 del presente progetto.

La Commissione di verifica dei poteri sarebbe immediatamente estratta a sorte e, dopo una sospensione di seduta, potrebbe presentare una relazione tendente, in mancanza di contestazione, alla convalida di un certo numero di membri dell'Assemblea.

Dopo l'adozione delle conclusioni di questa relazione, il decano di età potrebbe proporre all'Assemblea di designare una Commissione provvisoria del

Regolamento composta di nove membri ed il cui compito sarebbe:

1° Di preparare dei testi corrispondenti agli articoli 6 e 7 del presente progetto relativi alla composizione ed alla elezione dell'Ufficio di Presidenza;

2° Di dare un parere di insieme sul Regolamento provvisorio.

Dopo una nuova sospensione, l'Assemblea sarebbe investita delle proposte della Commissione relative all'Ufficio di Presidenza, procederebbe alla sua elezione e quindi sottoporrebbe il parere della Commissione sul progetto di Regolamento provvisorio.

Una volta adottate od emendate le disposizioni di questo Regolamento, l'Assemblea sarebbe costituita ed in condizione di deliberare.

**INDICE ANALITICO ALFABETICO  
DELLE MATERIE CONTENUTE  
NEL REGOLAMENTO**

*Le cifre rimandano agli articoli del  
progetto di regolamento provvisorio.*

**A**

Accesso alla Sala delle sedute	11
Agenti dell'Assemblea	45
Aggiornamento	34
Allegati al resoconto	43
Alta Autorità	
<i>Accesso al Comitato dei Presidenti</i>	12
<i>Accesso in seduta</i>	11
<i>Diritto di parola</i>	33
<i>Relazione generale</i>	26
<i>Richiesta d'urgenza</i>	15
<i>Risposta alle questioni</i>	43
Alzata e seduta	38 - 10 - 34
Analitico (resoconto)	43



Annullamento da parte della Corte di Giustizia	29
Appello nominale	38
Archivi	20
Arresto	47

**B**

Bilancio dell'Assemblea	45 - 46
-------------------------	---------

**C**

Censura (vedi: mozione di censura)	
Censura disciplinare	10
Cerimonie	49
Chiusura	34
Cinque minuti	35
Comitato dei Presidenti	
<i>Composizione</i>	12
<i>Funzioni</i>	13 - 48
Commissioni	
<i>Comunicazioni</i>	8

<i>Competenza</i>	40
<i>Costituzione</i>	39
<i>Procedura</i>	41
<i>Rappresentanza al Comitato dei Presidenti</i>	12
<i>Relazione sulla relazione generale</i>	26
<i>Relazioni</i>	42
<i>Traduzione</i>	18
<i>Di verifica dei poteri</i>	4
<i>Diverse</i>	26 - 27 - 46 - 47
<b>Comunicazioni</b>	
<i>all'Assemblea</i>	25
<i>alle Commissioni</i>	8
<b>Consiglio</b>	
<i>Accesso al Comitato dei Presidenti</i>	12
<i>Accesso in seduta</i>	11
<i>Diritto di parola</i>	33
<i>Richiesta di parere</i>	27
<i>Richiesta d'urgenza</i>	15
<b>Consiglio d'Europa</b>	48
<b>Contabilità</b>	46
<b>Corte di Giustizia</b>	29

**D**

Decano d'età	3 - 7	
Dimissioni	5	
Disciplina	10	
Discussione generale	31	
Discussioni		
<i>Ordine</i>	31	
<i>Sotto la presidenza del Decano</i>		3

**E**

Emendamenti		
<i>All'ordine del giorno</i>		13
<i>Discussione</i>	32	
Esclusione		
Esercizio finanziario		
<i>Data della fine</i>	1	

**F**

Fatto personale	33
Flagrante delitto	47

## M

## Maggioranze

<i>Per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza</i>	7
<i>Per emendare l'ordine del giorno</i>	13
<i>Per emendare il Regolamento</i>	50
<i>Per la mozione di censura</i>	26

## Mandato

<i>Durata</i>	5
---------------	---

Mozione di censura	26
--------------------	----

Mozioni di procedura	34
----------------------	----

## N

Nomine personali	38
------------------	----

## Nove rappresentanti

<i>Alla Commissione di verifica dei poteri</i>	4
<i>Per domandare la chiusura</i>	34
<i>Per domandare le modificadel Regolamento</i>	50
<i>Per domandare il voto mediante appello nominale</i>	38

**Funzionari**

*Dell'Alta Autorità e del Consiglio* 11  
*Dell'Assemblea* 11 - 45

**I**

Immunità 47

Insieme

*Spiegazione di voto* 31

Interpretazione 17 - 18

Interruzioni 33

**L**

Limitazione del numero degli oratori

*Sulle mozioni di procedura* 34

*Sull'organizzazione della  
discussione* 35

Limitazioni della durata della parola 33

Lingue 16

<i>Per firmare la mozione di censura</i>	26
Numero legale	36

**O**

Orario	
<i>Delle discussioni</i>	35
<i>Delle sedute</i>	23
Ordine del giorno	
<i>Fissazione</i>	13 - 14 - 15 - 26 - 36
Ordine delle discussioni	31
Organizzazione delle discussioni	35

**P**

Pareri	27
Parola	33
Parole del Presidente	8
Perseguimenti	47
Personale dell'Assemblea	45
Petizioni	44
Polizia	11

Precedenza dei Vice-Presidenti	7
Presenze	24 - 36
Presidente	
<i>Elezione</i>	3 - 7
<i>Funzioni</i>	8 - 13 - 15 - 35
<i>Membro del Comitato dei</i>	
<i>Presidenti</i>	12
<i>Membro dell'Ufficio di Presidenza</i>	6
<i>Voto</i>	38
Presidenza ( <i>vedi: Ufficio di Presidenza</i> )	
Processo verbale	20 - 36
Procura	37
Pubblico	
<i>Accesso alle tribune</i>	11 - 19

## Q

Questione pregiudiziale	34
Questioni	
<i>Dell'Assemblea</i>	30
<i>Dei membri dell'Assemblea</i>	43
Quorum ( <i>vedi: Numero legale</i> )	

## R

Registro delle presenze	24
Regolamento	
<i>Modifica</i>	50
<i>Richiamo</i>	33
Resoconti	21 - 22
<i>Allegati</i>	43
<i>Soppressione di parole nel     resoconto</i>	33
Richiamo all'ordine	10
Richiamo al Regolamento	33
Rinvio in Commissione	32
Risoluzioni dell'Assemblea	26 - 30 - 50

## S

Sala delle sedute	
<i>Accesso</i>	11
Scrutatori	7
Segretario dell'Assemblea	4 - 45
Sessioni	1 - 2
Spese amministrative	45 - 46

Spiegazioni di voto	
<i>Sull'insieme</i>	31
Stenografia	22

## T

Traduzioni	17 - 18
Trattato	
<i>Modifiche</i>	28
Tribune	11

## U

Ufficio di Presidenza	
<i>Composizione</i>	6
<i>Elezione</i>	7
<i>Funzioni</i>	49
Urgenza	14 - 15 - 31

## V

Verifica dei poteri	
<i>Sotto la presidenza del Decano</i>	3
<i>Procedura</i>	4

## Vice-Presidenti

*Elezione* 7*Funzioni* 9*Membri del Comitato dei**Presidenti* 12*Membri dell'Ufficio di Presidenza* 6

## Votazione

*Sulla chiusura* 34*Sulla organizzazione delle**discussioni* 35*Modalità* 38

**SECONDA PARTE**  

---

**TESTI ISTITUZIONALI**  
*concernenti*  
**L'ASSEMBLEA (1)**

---

(1) La traduzione dei presenti testi non ha carattere nè autentico nè ufficiale, ed è allegata a semplice scopo di documentazione. A norma delle disposizioni del Trattato il solo testo francese fa fede.

**TRATTATO DEL 18 APRILE 1951  
INSTITUTIVO DELLA  
COMUNITA' EUROPEA  
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO**

---

.....

*Articolo 7.*

Le istituzioni della Comunità sono:

— una ALTA AUTORITÀ, assistita da un  
*Comitato Consultivo*;

— una ASSEMBLEA COMUNE, qui di se-  
guito chiamata «l'Assemblea»;

— un CONSIGLIO SPECIALE DI MINISTRI,  
qui di seguito chiamato «il Consiglio»;

— una CORTE DI GIUSTIZIA, qui di se-  
guito chiamata «la Corte».

*Articolo 20.*

L'Assemblea, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.

*Articolo 21.*

L'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono chiamati a designare nel loro seno una volta l'anno, ovvero eletti a suffragio universale diretto, secondo la procedura fissata da ognuna delle Alte Parti Contraenti.

Il numero di questi delegati è fissato nel modo seguente:

Germania .....	18
Belgio .....	10
Francia .....	18
Italia .....	18
Lussemburgo .....	4
Paesi Bassi .....	10

I rappresentanti della popolazione sarrese sono compresi nel numero dei delegati attribuiti alla Francia.

*Articolo 22.*

L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di maggio. La sessione non può prolungarsi al di là della fine dell'esercizio finanziario in corso.

L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria su domanda del Consiglio per emettere un parere sulle questioni che le sono sottoposte di questo.

Essa può ugualmente riunirsi in sessione straordinaria su domanda della maggioranza dei suoi membri o dell'Alta Autorità.

*Articolo 23.*

L'Assemblea designa fra i suoi membri il proprio Presidente ed il proprio Ufficio di Presidenza.

I membri dell'Alta Autorità possono assistere a tutte le sedute. Il Presidente od i membri dell'Alta Autorità designati da questa sono intesi su loro domanda.

L'Alta Autorità risponde oralmente o per iscritto alle questioni che le sono poste dall'Assemblea o dai suoi membri.

#### *Articolo 24.*

L'Assemblea procede, in seduta pubblica, alla discussione della relazione generale che le è sottoposta dall'Alta Autorità.

L'Assemblea, investita di una mozione di censura sulle relazioni, non può pronunciarsi su detta mozione se non tre giorni almeno dopo il suo deposito e mediante scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è adottata alla maggioranza di due terzi dei voti espressi ed alla maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri dell'Alta Autorità debbono abbandonare col-

lettivamente le loro funzioni. Essi continueranno ad espletare gli affari correnti fino alla loro sostituzione in conformità dell'articolo 10.

*Articolo 25.*

L'Assemblea adotta il proprio Regolamento interno alla maggioranza dei membri che la compongono.

Gli atti dell'Assemblea sono pubblicati alle condizioni previste da detto Regolamento.

.....

*Artico 38.*

La Corte può annullare, su richiesta di uno degli Stati membri o dell'Alta Autorità, le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio.

La richiesta deve essere formulata nel periodo di un mese a contare dalla pubblicazione della deliberazione dell'Assemblea

o dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio agli Stati membri od all'Alta Autorità.

Solo i motivi tratti dall'incompetenza o dalla violazione delle forme sostanziali possono essere invocati a sostegno di tale ricorso.

.....

*Articolo 49.*

L'Alta Autorità ha facoltà di procurarsi i fondi necessari al compimento della propria missione:

- stabilendo dei prelievi sulla produzione di carbone e di acciaio;
- contraendo prestiti.

Essa può ricevere a titolo gratuito.

*Articolo 50.*

§ 1. I prelievi sono destinati a coprire:

- la sponse amministrative previste all'articolo 78;

.....

.....

*Articolo 77.*

La sede delle istituzioni della Comunità sarà fissata di comune accordo dai Governi degli Stati membri.

*Articolo 78.*

§ 1. L'esercizio finanziario della Comunità decorre del 1° luglio al 30 giugno.

§ 2. Le spese amministrative della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, ivi comprese quelle che si riferiscono al funzionamento del Comitato Consultivo, nonché quelle della Corte, del Segretariato dell'Assemblea e del Segretariato del Consiglio.

§ 3. Ognuna delle istituzioni della Comunità fissa uno stato di previsione delle proprie spese amministrative, raggruppate per articoli e capitoli.

Tuttavia, il numero degli agenti, la mi-

sura dei loro trattamenti, indennità e pensioni, in quanto non siano stati fissati in virtù di un'altra disposizione del Trattato o di un regolamento di esecuzione, nonché le spese straordinarie, sono preliminarmente determinate da una Commissione che comprende il Presidente della Corte, il Presidente dell'Alta Autorità, il Presidente dell'Assemblea ed il Presidente del Consiglio. Questa Commissione è presieduta dal Presidente della Corte.

Gli stati di previsione sono raggruppati in uno stato di previsione generale comportante una sezione speciale per le spese di ognuna delle istituzioni e che è fissato dalla Commissione dei Presidenti prevista all'alinea precedente.

La fissazione dello stato di previsione generale vale come autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di percepire il montante delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49. L'Alta Autorità mette i fondi previsti per

il funzionamento di ognuna delle istituzioni a disposizione del Presidente competente che può procedere o far procedere all'impegno od alla liquidazione delle spese.

La Commissione dei Presidenti può autorizzare degli storni all'interno dei capitoli e da capitolo a capitolo.

§ 4. Lo stato di previsione generale è incluso nella relazione annuale presentata dall'Alta Autorità all'Assemblea in virtù dell'articolo 17.

§ 5. Se il funzionamento dell'Alta Autorità o della Corte lo richiede, il rispettivo Presidente può presentare alla Commissione dei Presidenti uno stato di previsione supplementare, sottoposto alle stesse regole che lo stato di previsione generale.

§ 6. Il Consiglio designa per tre anni un Commissario ai conti il cui mandato è rinnovabile e che esercita le proprie funzioni in piena indipendenza. La funzione di

Commissario ai conti è incompatibile con qualsiasi altra funzione in una istituzione od in un servizio della Comunità.

Il Commissario ai conti è incaricato di fare annualmente una relazione sulla regolarità delle operazioni contabili e della gestione finanziaria delle diverse istituzioni. Egli redige la relazione al più tardi sei mesi dopo la fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce e la indirizza alla Commissione dei Presidenti.

L'Alta Autorità comunica questa relazione all'Assemblea al tempo stesso che la relazione prevista dall'articolo 17.

.....

#### *Articolo 85.*

Le misure iniziali e transitorie convenute dalle Alti Parti Contraenti allo scopo di permettere l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato sono fissate da una Convenzione annessa.

.....

*Articolo 94.*

I collegamenti tra le istituzioni della Comunità ed il Consiglio d'Europa sono assicurati secondo le condizioni previste da un Protocollo annesso.

.....

*Articolo 95.*

In tutti i casi non previsti nel presente Trattato, nei quali una decisione od una raccomandazione dell'Alta Autorità appare necessaria per realizzare, nel funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, uno degli scopi della Comunità, quali sono definiti agli articoli 2, 3 e 4, questa decisione o questa raccomandazione può essere presa su parere conforme del Consiglio decidente all'unanimità e dopo consultazione del Comitato Consultivo.

La stessa decisione o raccomandazione, presa nella stessa forma, determina eventualmente le sanzioni applicabili.

Dopo la spirare del periodo di transizione previsto dalla Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, se difficoltà impreviste, rivelate dall'esperienza, nelle modalità di applicazione del presente Trattato, ovvero un mutamento profondo delle condizioni economiche o tecniche che influenzi direttamente il mercato comune del carbone e dell'acciaio, rendono necessario un adattamento delle regole relative all'esercizio da parte dell'Alta Autorità dei poteri che le sono conferiti, modifiche adeguate possono esservi apportate, senza che esse possano incidere sulle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 o sul rapporto dei poteri rispettivamente attribuiti all'Alta Autorità ed alle altre istituzioni della Comunità.

Queste modifiche fanno l'oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorità

e dal Consiglio decidente alla maggioranza dei cinque sestî dei suoi membri e sottoposte a parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, a seguito di detto esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni dell'alinea precedente, queste sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate alla maggioranza dei tre quarti dei voti espressi ed alla maggioranza dei due terzi dei membri che compongono l'Assemblea.

.....

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI  
ED IMMUNITA' DELLA COMUNITA'

---

.....

*Articolo 5.*

Le istituzioni della Comunità godono, sul territorio di ogni Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali, del trattamento accordato da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni della Comunità non possono essere censurate.

*Articolo 6.*

Il Presidente dell'Alta Autorità rilascia dei lasciapassare ai membri dell'Alta Autorità ed ai funzionari superiori delle

istituzioni della Comunità. Questi lasciapassare saranno riconosciuti come titoli validi di viaggio dalle autorità degli Stati membri.

#### *Articolo 7.*

Nessuna restrizione di ordine amministrativo od altro è posta al libero spostamento dei membri dell'Assemblea che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano. Ai membri dell'Assemblea vengono accordate in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a) dal loro proprio Governo, le stesse facilitazioni che sono riconosciute agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;

b) dai Governi degli altri Stati membri, le stesse facilitazioni che sono riconosciute ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

*Articolo 8.*

I membri dell'Assemblea non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a causa delle opinioni o dei voti da loro emessi nell'esercizio delle loro funzioni.

*Articolo 9.*

Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di questa godono:

a) sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese;

b) sul territorio di ogni altro Stato membro, della esenzione da tutte le misure di detenzione e da ogni perseguimento giudiziario.

L'immunità li copre ugualmente quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano. Essa non può essere invocata nel caso di flagrante delit-

to e non può del pari porre ostacolo al diritto dell'Assemblea di togliere l'immunità di uno dei suoi membri.

.....

*Articolo 11.*

Sul territorio di ognuno degli Stati membri, e quale che sia la loro nazionalità, i membri dell'Arta Autorità ed i funzionari della Comunità:

*a)* godono, sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 40, alinea 2, del Trattato, dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti, ivi compresi le loro parole ed i loro scritti, nella loro qualità ufficiale; essi continueranno a godere di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

*b)* sono esonerati da ogni imposta sui trattamenti ed emolumenti versati dalla Comunità;

c) non possono essere sottoposti, e del pari non lo possono essere i loro congiunti ed i membri della loro famiglia viventi a carico, alle disposizioni limitanti l'immigrazione ed alle formalità di registrazione degli stranieri;

d) godono del diritto di importare in franchigia il loro mobilio ed i loro effetti in occasione della loro prima assunzione delle funzioni nel Paese interessato, e di riesportarli in franchigia verso i loro Paesi di domicilio dopo la cessazione delle loro funzioni.

#### *Articolo 12.*

Il Presidente dell'Alta Autorità determina le categorie di funzionari ai quali si applicano, in tutto od in parte, le disposizioni del presente Capitolo. Egli ne sottopone la lista al Consiglio e ne dà in seguito comunicazione ai Governi di tutti gli Stati membri. I nomi dei funzionari compresi in queste categorie sono comu-

nicati periodicamente ai Governi degli Stati membri.

*Articolo 13.*

I privilegi, immunità e facilitazioni sono accordati ai membri dell'Alta Autorità ed ai funzionari delle istituzioni della Comunità esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Il Presidente dell'Alta Autorità è tenuto a togliere l'immunità accordata ad un funzionario in tutti i casi in cui egli ritenga che il togliere detta immunità non sia contrario agli interessi della Comunità.

.....

## PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI CON IL CONSIGLIO D'EUROPA

---

### LE ALTE PARTI CONTRAENTI

PIENAMENTE COSCIENTI della necessità di stabilire dei vincoli i più stretti possibile tra la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ed il Consiglio d'Europa, specialmente tra le due Assemblee;

PRENDENDO ATTO delle raccomandazioni dell'Assemblea del Consiglio d'Europa;

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti:

#### *Articolo 1.*

I Governi degli Stati membri sono invitati a raccomandare al loro rispettivi Parlamenti che i membri dell'Assemblea, che essi sono chiamati a designare, siano scelti di preferenza fra i rappresentanti all'As-

semblea Consultiva del Consiglio d'Europa.

*Articolo 2.*

L'Assemblea della Comunità presenta ogni anno all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa una relazione sulla sua attività.

.....

*Articolo 6.*

Accordi fra la Comunità ed il Consiglio d'Europa potranno, tra l'altro, prevedere ogni altra forma di assistenza reciproca e di collaborazione fra le due organizzazioni e, eventualmente, forme adeguate dell'una o dell'altra.

**CONVENZIONE RELATIVA ALLE  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

---

**LE ALTE PARTI CONTRAENTI**

**DESIDERANDO stabilire la Convenzione  
relativa alle disposizioni transitorie pre-  
vista all'articolo 85 del Trattato,**

**HANNO CONVENUTO quanto segue:**

**§ 1.**

.....

**3. I periodo preparatorio va dalla data  
di entrata in vigore del Trattato alla data  
di stabilimento del mercato comune.**

**Durante questo periodo:**

*a)* **la messa in funzione di tutte le isti-  
tuzioni della Comunità e l'organizzazione  
dei collegamenti fra di esse, le imprese e**

le loro associazioni, le associazioni di lavoratori, di utilizzatori e di commercianti si effettuano ai fini di porre il funzionamento della Comunità su una base di consultazione costante e di stabilire fra tutti gli interessati un punto di vista comune ed una reciproca conoscenza.

.....

.....

#### § 6.

L'Assemblea si riunirà un mese dopo la data di entrata in funzione dell'Alta Autorità, su convocazione del Presidente di questa, per eleggere il proprio Ufficio di Presidenza ed elaborare il proprio Regolamento interno. Fino alla elezione dell'Ufficio di Presidenza, essa sarà presieduta dal Decano d'età.

L'Assemblea terrà una seconda sessione cinque mesi dopo la data di entrata in

funzione dell'Alta Autorità, per ascoltare una esposizione di insieme sulla situazione della Comunità, accompagnata dal primo stato di previsione.

§ 7.

Il primo esercizio finanziario decorrerà dalla data di entrata in funzione dell'Alta Autorità al 30 giugno dell'anno successivo.

Il prelievo previsto all'articolo 50 del Trattato potrà essere percepito a datare dallo stabilimento del primo stato di previsione. A titolo transitorio e per far fronte alle prime spese amministrative, gli Stati membri faranno degli anticipi rimborsabili e senza interesse, ripartiti in proporzione delle loro quote contributive all'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica.

Nell'attesa che la Commissione prevista

all'articolo 78 del Trattato abbia fissato l'effettivo degli agenti e stabilito il loro statuto, il personale necessario è reclutato a contratto.

.....

**PROTOCOLLO  
DELLA CONFERENZA  
DEI MINISTRI RELATIVO ALLA  
COMMISSIONE INTERINALE**

---

Le Delegazioni che hanno partecipato alla elaborazione del Trattato si riuniranno periodicamente in Commissione Interinale nell'intervallo che separerà la firma dell'entrata in funzione delle istituzioni della Comunità. Esse si consulteranno reciprocamente sui problemi interessanti la Comunità e sulle misure che i Governi firmatari potrebbero essere chiamati a prendere prima dell'entrata in funzione dell'Alta Autorità.

Esse studieranno, in particolare, le questioni relative alle sedi delle istituzioni, nonché quelle riguardanti il regime linguistico della Comunità e faranno ai Governi delle proposte motivate.

.....